



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2017

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, è stata a suo tempo approvata per offrire una base giuridica comune e uniforme alla disciplina delle pratiche sportive legate alla neve e allo sci nelle sue varie declinazioni, tanto più utile quanto più tali attività sono diventate fenomeno di massa e, come tali, a rischio di incidentalità con ripercussioni sulla spesa sanitaria.

In questo senso la legge citata prevede l'adozione di prescrizioni sia di ambito informativo e formativo in materia di sicurezza sia di ambito direttamente protettivo nei confronti degli utilizzatori delle aree sciabili, lasciando ampi spazi agli interventi regolatori delle regioni e disponendo opportunamente il controllo istituzionale delle Forze dell'ordine sul rispetto della normativa predisposta.

Contemporaneamente, e per le stesse ragioni di rilevanza assunta dagli sport della neve, la legge prevede altresì forme di sostegno per i gestori degli impianti di risalita e delle piste, motore trainante dello sviluppo economico e sociale della montagna.

L'esperienza applicativa maturata negli anni trascorsi dall'approvazione della legge è stata complessivamente positiva e, anche se talora infortuni occorsi sulla neve hanno turbato l'opinione pubblica, le risultanze statistiche dei rilievi effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza consentono di riscontrare un'incidentalità sotto controllo, sia quanto a soggetti coinvolti sia quanto a gravità degli accadimenti, rispetto alla totalità dei praticanti.

Non sembra tuttavia contraddittorio con le premesse svolte pensare a un ulteriore intervento legislativo sulla materia, non per sconvolgerne gli assetti, ma per aggiornarne la

disciplina proprio alla luce dell'esperienza pratica maturata finora e su questa base circoscrivere in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità senza che ciò comporti l'assunzione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in considerazione della generale crisi economica, salva la previsione di un minimo apporto ripartito in tre anni per gli investimenti dei gestori delle aree sciabili negli apprestamenti di sicurezza.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce in modo più rigoroso l'ambito di applicazione della legge puntualizzando, attraverso la modifica del titolo, che le relative disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica, lasciando di conseguenza le competizioni agonistiche alle regole dettate dalla federazione sportiva competente affiliata al CONI (il Comitato olimpico nazionale italiano) e a quelle dei corrispondenti organismi internazionali.

L'articolo 2 apporta solo alcune modifiche formali all'articolo 2 della legge n. 363 del 2003 salvo aggiungere un secondo periodo al comma 1 per ribadire la differenziazione tra le aree sciabili su cui interviene la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell'intervento del legislatore e il cui utilizzo comporta la sola ed unica responsabilità dei fruitori.

L'articolo 3 amplia le funzioni regionali in materia di sicurezza, già riconosciute dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 363 del 2003 alle cui prescrizioni, oltreché alle norme di buona prassi, i gestori devono uniformarsi ai fini dell'agibilità delle piste ed inoltre introduce un comma aggiuntivo prevedendo la possibilità, ove morfologica-

mente consentito, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili.

L'articolo 4 riscrive parzialmente il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 363 del 2003 provvedendo a puntualizzare la normativa codicistica di riferimento in tema di responsabilità civile dei gestori. In considerazione della minor incidenza di pericoli sulle piste da fondo rispetto a quelli sulle piste da discesa rimangono esclusi dalla responsabilità civile i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo.

L'articolo 5, corrispondendo a esigenze sempre più avvertite, introduce nella legge n. 363 del 2003 l'articolo 4-*bis* che prevede la messa a disposizione, a richiesta e onere degli utenti interessati, di una polizza assicurativa per i danni da essi provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.

L'articolo 6 prevede l'obbligo di esporre pannelli di avvertimento sui rischi valanghe introducendo un obbligo generico di informazione sul rischio valanghe a monte degli impianti di risalita.

L'articolo 7 incide sull'articolo 7 della legge n. 363 del 2003, ampliando la rubrica con riferimento anche all'agibilità, oltreché agli obblighi di manutenzione, sostituendo i primi due commi al fine di definire in maniera più esaustiva le nozioni di sciabilità e di ostacoli atipici, nonché l'impegno alla collaborazione attiva degli utenti in presenza di possibili rischi, disponendo infine un'autorizzazione di spesa triennale 2017-2019 per le attività di messa in sicurezza e definendo le modalità della copertura finanziaria.

L'articolo 8 introduce il nuovo articolo 8-*bis* nella legge n. 363 del 2003 con il quale si formalizza un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori stimolando a comportamenti responsabili per non costituire fonte di pericolo a persone e di danno a cose. È anche previsto che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite dalla legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003, rispettivamente il 9, 12, 15 e 20, anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatesi negli ultimi anni e che rappresentano un modo di avvicinarsi alla montagna e praticare attività all'aria aperta.

Più significativamente l'articolo 12 aggiunge un nuovo comma all'articolo 16 della legge n. 363 del 2003 inteso a consentire specifici interventi autorizzativi da parte delle regioni, in virtù delle loro specifiche competenze in materia, per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate in presenza di esigenze oggettivamente riconosciute e di requisiti e modalità previamente individuati.

L'articolo 14 infine si limita a correggere il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003 in quanto compito delle Forze dell'ordine non è normalmente quello di irrogare le sanzioni, ma di accertare le violazioni. È stato inoltre inserito il nuovo comma 1-*bis*, con il quale si prevede che la definizione delle concrete modalità di effettuazione dei servizi di controllo possa avvenire tramite apposite convenzioni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Pratica non agonistica degli sport invernali)

1. Nel titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «nella pratica» sono inserite le seguenti: «non agonistica».

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «individuati dalle singole normative regionali» sono sostituite dalle seguenti: «e pratiche sportive individuati dalle singole normative regionali. Non rientrano tra le aree sciabili attrezzate, e non sono pertanto soggette alle relative disposizioni, i tracciati fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le zone comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di innevamento»;

b) al comma 2, le parole da: «sono individuate» fino a: «altri sport della neve» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di circostanze di natura tecnico-funzionale che sconsigliano la contemporanea pratica delle attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino,

ed eventualmente di altri sport della neve e pratiche sportive»;

c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente parola: «stesse»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e dopo le parole: «a richiesta» sono inserite le seguenti: «degli organizzatori e sentiti i gestori»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «casco protettivo omologato» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 8»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni, sentiti i gestori interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snow-board*. Tali aree, apprestate in conformità alle prescrizioni regionali di cui all'articolo 3, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato ai sensi dell'articolo 8».

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendovi sulla base dei criteri, requisiti e prescrizioni adottati dalle regioni nella definizione dei parametri di sicurezza

e di corretto utilizzo delle aree stesse. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli, non agevolmente individuabili, presenti lungo le piste con apprestamenti segnalatici e protettivi adeguati alla predetta normativa regionale e coerenti con le norme di buona prassi tecnica»;

b) al comma 3, le parole: «20.000 euro a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 50.000 euro»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori individuano in prossimità dell'area sciabile attrezzata, per quanto consentito in relazione alla conformazione e all'ampiezza dei luoghi e tenuto conto delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite zone destinate al possibile atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell'esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree. Prima dell'apertura al pubblico i gestori devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l'uso delle piste»;

b) al comma 3, le parole: «nuovi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «nuove piste».

Art. 5.

(Copertura assicurativa)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Copertura assicurativa)*. -
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, provvedono, dandone pubblicità, che all'atto del rilascio dei titoli di transito gli utenti interessati possano acquistare, a loro richiesta, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni provocati dagli utenti stessi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali».

Art. 6.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di esporre in posizione visibile presso i principali punti di accesso alle medesime aree pannelli informativi relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal capo III. I gestori espongono altresì pannelli di avvertimento sui rischi di valanghe nelle stazioni a monte degli impianti di risalita».

Art. 7.

(Manutenzione, innevamento e agibilità)

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione, innevamento e agibilità»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano l'agibilità delle piste su di esse insistenti provvedendo alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione. Essi assicurano la sciabilità delle piste medesime curando che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle condizioni del fondo, e possiedano i requisiti di sicurezza in conformità alle prescrizioni adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. In caso di mancanza totale del fondo innevato ovvero di interruzione per l'intera larghezza del piano sciabile la sciabilità si considera impedita e la pista interessata deve essere chiusa. Qualora lo stato del fondo presenti pericoli oggettivi e ostacoli che non possono essere agevolmente individuati, questi devono essere rimossi o, altrimenti, segnalati e protetti. Le segnalazioni riguardanti le condizioni delle piste devono essere esposte in posizione visibile all'inizio delle stesse e presso le stazioni di valle dei corrispondenti impianti di risalita. Non costituiscono ostacoli, e spetta pertanto agli utenti di evitarli adattando il loro comportamento alle regole di prudenza, diligenza, perizia e attenzione di cui all'articolo 8-bis, comma 2, i cumuli di neve prodotti dall'innevamento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto nevoso conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passaggio degli sciatori, quali avvallamenti, modesti accumuli di neve, circoscritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste nel terzo e quarto periodo del comma 5, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.

(Obblighi di comportamento)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Obblighi di comportamento)*. - 1. Gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 4 del presente articolo, quelle impartite dai gestori nonché la segnaletica esposta sulle piste e presso gli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono osservare un comportamento specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione tale che, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale,

non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.

3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un'adeguata padronanza e controllo della tecnica sciistica devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e segnalate difficili.

4. Le regioni possono adottare, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.

5. La mancata osservanza del presente articolo e la violazione delle relative disposizioni determinano responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e possono comportare il ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge».

Art. 9.

(Velocità)

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, dopo le parole: «La velocità» sono inserite le seguenti: «va adeguata alle condizioni soggettive, ambientali e atmosferiche. Essa»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le segnalazioni delle violazioni alle disposizioni del comma 2 possono avvenire anche in collaborazione con i maestri di sci».

Art. 10.

(Incrocio)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le pa-

role: «Negli incroci» sono inserite le seguenti: «di piste».

Art. 11.

(Transito e risalita)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole da: «La risalita della pista» fino a: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Le relative condotte sono ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono».

Art. 12.

(Mezzi meccanici)

1. All'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «congegni di segnaletica» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi di segnalazione»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, regolarmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici, che insistono sulle aree sciabili attrezzate o che ad esse sono finitimi e per i quali il transito lungo le medesime costituisce l'unica via di accesso, le regioni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono adottare specifiche prescrizioni per consentire in quelle stesse aree l'utilizzo in sicurezza di mezzi meccanici a servizio dei predetti insediamenti. A tal fine le regioni definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autorizzazione al transito, che devono comunque prevedere il

possesso da parte del titolare dell'autorizzazione dei titoli abilitativi e attitudinali eventualmente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve nonché la sottoscrizione, da parte del medesimo titolare, di specifico atto d'obbligo relativo al ripristino della sciabilità del fondo che risulti impedita o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo periodo ovvero il ristoro delle relative spese e la stipula di idonea copertura assicurativa per danni derivabili a utenti, terzi e gestori di piste e impianti in relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al presente comma devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica, rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, preferibilmente lungo il bordo delle aree sciabili, procedere a velocità ridotta per non mettere a rischio l'incolumità altrui e dare la precedenza agli sciatori e agli altri utilizzatori delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in servizio di manutenzione».

Art. 13.

(Snowboard e altre pratiche sportive)

1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Snowboard e altre pratiche sportive*»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le altre tecniche di discesa»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica denominata *nordic walking*, che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la se-

gnalazione dei percorsi e del rischio valanghe, ferma restando comunque l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17».

Art. 14.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e a irrogare le relative sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali di controllo di cui al comma 1, tra i soggetti ivi indicati e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro, possono essere stipulate apposite convenzioni per disciplinare le concrete modalità di effettuazione del servizio, compresa la messa a disposizione della struttura di ricovero e dell'attrezzatura di equipaggiamento»;

c) il comma 2 è abrogato.

